

Tribunale civile di Roma 20 dicembre 2012 n. 25121 G.I. dott. Speranza
Omissis

Svolgimento del processo

..... conveniva in giudizio, dinanzi all'istesso Tribunale, l'avv. Assumeva la, di essersi rivolta al ..., nel corso dell'anno 2004, in quanto aveva sottoscritto, quale comutataria, contratto garantito da ipoteca per l'acquisto di beni immobili da parte di il quale, unico a beneficiare della somma mutuata, si era reso insolvente rispetto agli obblighi restitutori di cui a detto contratto e aveva alienato, detti immobili, a insaputa della deducente e in favore di, soggetto dichiarato fallito e per atto notar

Il, azionando mandato alle liti conferito dalla deducente, aveva convenuto, in giudizio, il, assumendo che l'atto era stato posto in essere in frode alle ragioni della cliente e chiedendo la declaratoria di nullità della compravendita, l'accertamento della proprietà del bene in capo alla ... e la condanna del e del al pagamento di una indennità per il possesso dell'immobile.

In esito alla instaurazione del contraddittorio e della istruttoria, le domande proposte dalla nel giudizio instaurato a mezzo del convenuto difensore, erano state respinte e la era stata condannata a rifondere ai procuratori costituiti rispettivamente per il e per il, che si erano dichiarati antistatari, la somma rispettivamente di euro 6000,00 e di euro 5000,00, a titolo di ristoro delle spese di lite relative a detto giudizio nel quale era stata soccombente.

Per l'attività professionale di cui sopra, aveva, altresì, corrisposto, all'avv. - - - - , la somma di € 3.500,00 a fronte del cui versamento non era stata emessa alcuna fattura.

In esito alla pronuncia, l'avv. - - - - le aveva fatto sottoscrivere dichiarazione con la quale dava atto di aver avuto la restituzione degli atti relativi al giudizio intrapreso e di non avere altro da pretendere dal professionista.

Ciò detto.

Richiamata giurisprudenza in punto di responsabilità professionale, sulla tesi che gli atti del giudizio posti in essere dal - - - - erano in violazione di disposizioni fondamentali ed elementari del codice civile in punto di modi di acquisto della proprietà, legittimazione ad agire e interesse ad agire secondo quanto accertato dalla sentenza conclusiva del giudizio intrapreso a mezzo del convenuto professionista, concludeva per l'accertamento della condotta professionale inadempiente, per la risoluzione del contratto d'opera professionale e per la condanna, del convenuto alla restituzione degli onorari corrisposti nonché al risarcimento dei danni conseguiti alla, maggiorati di interessi, rivalutazione e favore delle spese di lite.

Si costituiva l'avv. - - - - . Contestava in fatto e in diritto la domanda di parte attrice di cui chiedeva il rigetto con favore delle spese di lite.

In particolare assumeva che la era consapevole della natura del giudizio intrapreso, strumentale non ad una pronuncia di accoglimento le cui possibilità erano state espressamente escluse, alla cliente, dal professionista, ma a raggiungere una transazione con l'acquirente dell'immobile, transazione alla quale, per altro l'avv. - - - - la aveva pressoché portata ma che la aveva rifiutato, avendo perso, per sopravvenute valutazioni, interesse alla intestazione dell'immobile per addivenire alla quale era necessario pagare il mutuo.

Assumeva, altresì, di aver rappresentato la possibilità di proporre appello e di far valere la circostanza che il aveva proceduto alla vendita dell'immobile senza comunicarlo alla e che tanto il quanto il notaio, avevano ommesso qualsivoglia controllo in ordine alla situazione patrimoniale dell'acquirente, fallito e che, di fatto, non aveva versato alcuna delle rate di mutuo rimaste da pagare, circostanza, questa, che erano andata ad aggravare, ulteriormente, la posizione debitoria della

Ciò detto concludeva perché l'adito tribunale, preso atto della dichiarazione sottoscritta dalla in ordine alle vicende oggetto di causa, ne rigettasse la domanda condannandola, ex art. 96 c.p.c. a pagare somme "da liquidare a favore di Medici senza frontiere, onlus con sede in Roma.

Concessi i termini di cui art. 183 VI comma c.p.c. e istruita la causa, sulle conclusioni rispettivamente precisate a verbale, all'udienza del 18 novembre 2012 era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della deve essere qualificata come domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, ex art. 1453

La, infatti, ha chiesto la restituzione del compenso già pagato, oltre ed in aggiunta al risarcimento del danno e che non sarebbe possibile se non previa risoluzione del contratto stesso (Trib. Roma, 30.11.2004, Paoloni c. Ortodent, inedita; Trib. Roma 9.10.2004, Di Pumpo c. Scippa, inedita; Trib. Roma 26.1.2004, Ferretti c. Deina, inedita).

La domanda della è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.

Risoluzione per inadempimento.

La domanda è meritevole di accoglimento.

In diritto.

Rientra nei doveri di diligenza professionale dell'avvocato, la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza.

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Nel concreto risulta essere stata intrapresa una domanda che non aveva alcuna possibilità di essere accolta con riguardo all'accertamento della proprietà dell'immobile per le motivazioni espresse dal giudice con sentenza e in ragione del difetto di qualsivoglia titolo azionabile, in tal senso, dalla che non solo non era parte del contratto di compravendita del bene ma, in quanto semplice beneficiaria di un contratto di mutuo in alcun modo legato all'acquisto dell'immobile, alcuna parte del prezzo di tale immobile aveva versato.

D'altra parte, lo stesso convenuto, ammettendo che la azione giudiziaria è stata intrapresa al solo scopo di far pressione esercitare una pressione finalizzata al raggiungimento di una transazione che tutelasse la dal rischio di richieste di pagamento con riguardo al mutuo richiesto ed ottenuto unitamente al .., ha sostanzialmente ammesso di aver proposto una domanda che ha sempre saputo non avere possibilità di accoglimento e, dunque, di aver intrapreso una azione giudiziale per finalità diverse da quelle del processo.

L'obbligo di diligenza di cui sopra, dunque, è stato violato.

Cia detto, va ritenuto l'inadempimento del - - - e in accoglimento della domanda della, va dichiarato risolto il mandato professionale oggetto di causa.

Restituzioni.

Per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d'opera professionale, ritiene questo Tribunale che il professionista sia tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto, a nulla rilevando che la prestazione da lui resa non sia ripetibile in natura. Ostando all'accoglimento della conclusione contraria (sostenuta da Trib. Roma 30.6.2004, in Giurispr. romana, 2004, 367), almeno due rilievi.

innanzitutto, il rigetto della domanda restitutoria contrasta con l'esigenza di salvaguardare il sinallagma tra le reciproche prestazioni.

Se si ritenesse irripetibile l'onorario versato dal cliente, infatti, quest'ultimo verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile (se non dannosa).

Si consideri, del resto, che il controvalore pecuniario di una prestazione professionale inutile ab initio o che, addirittura, abbia arrecato un danno al cliente non può non essere pari a zero, e dunque per essa non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.

In secondo luogo, v'è da considerare che, se prima della risoluzione del contratto il cliente ancora non abbia pagato l'onorario professionale, egli potrebbe legittimamente rifiutare tale pagamento, ai sensi dell'articolo 1460 c.c.

Appare pertanto illogico, a fronte dell'inadempimento del professionista, consentire al cliente di non pagare onorario se il contratto è ancora in vita, e farglielo perdere se il contratto è risolto.

Deve, pertanto, concludersi che il cliente non è tenuto a versare al libero professionista il corrispettivo pattuito e, se versato, ha diritto a pretendere la restituzione, quando l'intervento sia stato eseguito in modo imperito (Trib. Roma 20.10.2003, in Giurispr. romana, 2004, fasc. 12).

Nel caso di specie, la ha dedotto di avere versato al convenuto la somma complessiva di € 3.500,00. Nel rendere l'interrogatorio formale, il convenuto ha ammesso che tale importo è stato versato dall'attrice per pagare prestazioni da lui rese. Sull'importo sopra indicato vanno inoltre calcolati gli interessi nella misura legale dalla domanda (lettera allegato 6/e del fascicolo di parte attrice, pervenuta all'avv. - - - , in data 23 giugno 2008).

Risarcimento.

La domanda di risarcimento danni (onorari versati dalla in esecuzione della pronuncia di rigetto emessa in esito alla domanda giudiziaria proposta a mezzo del - - - in esecuzione del mandato oggetto di causa), non è meritevole di accoglimento.

A tal fine, si osserva.

Seppure è vero che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l'appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, il quale deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al fine di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, nel concreto, tuttavia, la ,impiegata, non poteva non essere a conoscenza di non avere alcun titolo per rivendicare la proprietà dell'immobile in quanto ella non solo, non era parte nel contratto di acquisto del bene ma neppure aveva effettuato versamenti con riguardo al prezzo del bene o ai ratei di mutuo tant'è, che nessuna di queste circostanze, era stata posta a fondamento dell'azione proposta, dal - - - , su mandato della (e neppure è stata dimostrata o dedotta nel presente giudizio).

A tal fine, si osserva.

Il conto a scalare allegato 11 del fascicolo di parte attrice, è di epoca successiva alla introduzione della lite a mezzo del convenuto ed è relativa ad un periodo (31 dicembre 2007- 17 febbraio 2008) che non può essere stato posto a fondamento dell'azione proposta dal convenuto in nome della o del convincimento della di aver titolo a rivendicare la proprietà dell'immobile.

Stesse considerazioni, valgono per le risultanze della busta paga della (cfr. allegato 22 del fascicolo di parte attrice), riferita alle spettanze del novembre 2009.

Il conto corrente acceso per l'addebito delle rate del mutuo sottoscritto dalla e dal, era intestato al solo (cfr. allegato 12 fascicolo di ...) e dunque non operava nella sfera giuridica della

Anche gli estratti conto della Banca Commerciale (allegato 13 fascicolo) si riferiscono al solo ... e, dunque, non possono aver ingenerato nella,alcun convincimento in ordine al fatto che potesse vantare titoli sull'immobile.

Il contratto di mutuo (allegato 20 del fascicolo della), è stato concesso dalla Cassa di Risparmio di Torino, alla,con riguardo ad un diverso immobile sito in Ariccia.

Il prestito INPDAP (cfr. all'allegato 21 del fascicolo di parte) è stato concesso per "riparazioni e restauri di immobile di proprietà" della contraente

Ciò detto, si ritiene che la fosse in grado di comprendere, ed abbia compreso, che, al momento del conferimento dell'incarico e della proposizione della domanda a mezzo del convenuto, non aveva alcun titolo per rivendicare la proprietà dell'immobile acquistato dalo con la conseguenza che appare plausibile la deduzione del convenuto che la ... proposizione della azione facesse parte di una strategia che prescindeva dalle possibilità di esito favorevole della lite e la deve ritenersi aver accettato i rischi connessi alla proposizione della domanda.

Spese di lite.

Seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della misura di ragione accertata e dell'attività di difesa svolta, come da dispositivo.

P.Q.M. il Tribunale di Roma - definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte da nei confronti di - - - ,ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1) in parziale accoglimento della domanda di, dichiara risotto il mandato professionale conferito dalla all'avv. - - - per la introduzione del giudizio recante n.r.g. dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti, tra gli altri, di e condanna - - - al pagamento, in favore di, dell'importo di euro 3500,00 con interessi come da parte

motiva; 2) condanna inoltre - - - a rifondere a le spese di lite che liquida in euro 1.300,00 per compensi, euro 370,00 per spese oltre iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2012 G.I dott. Maria Speranza Ferrara.